

Delibera n. 137/2019

Attribuzione di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

L’Autorità, nella sua riunione del 24 ottobre 2019

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito: Regolamento), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, in particolare, l’articolo 2-quaterdecies, comma 1, che dispone che *“Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità”*;
- VISTO** il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, approvato con delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: ROF) e, in particolare, l’articolo 15, comma 2, che prevede che *“Ciascun Ufficio è responsabile per i procedimenti e le attività relative alle funzioni ad esso assegnate dal presente regolamento e, per le materie di competenza, fornisce supporto tecnico all’attività consultiva, di segnalazione, nonché al contenzioso”* e l’articolo 18, comma 3, che prevede che l’Ufficio Information and communication technology *“Garantisce la sicurezza ed il trattamento dei dati sensibili e riservati nel rispetto degli obblighi di legge in materia”*;
- VISTE** le delibere n. 32/2018 del 22 marzo 2018 e n. 130/2018 del 6 dicembre 2018 con le quali è stato designato il Responsabile della protezione dei dati personali per l’Autorità ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 39 del medesimo Regolamento;

CONSIDERATO

che il Regolamento, al Capo IV, Sezione I, articolo 24, paragrafo 1, prevede che *“Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario”*;

RITENUTO

pertanto di dare attuazione alla disposizione di cui al sopra citato articolo 2-quaterdecies, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, individuando i seguenti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali previsti dal Regolamento da attribuire a soggetti designati: (i) individuare il personale incaricato degli specifici trattamenti e fornire agli stessi le necessarie istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, anche sulla base di specifiche linee guida; (ii) adottare specifiche misure organizzative necessarie per garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento; (iii) rendere le informative di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento; (iv) assicurare il rispetto delle procedure di *data breach* e aggiornare il relativo registro; (v) segnalare al RPD eventuali esigenze di aggiornamento del registro dei trattamenti; (vi) fornire le necessarie istruzioni ai Responsabili dei trattamenti nel caso di affidamento all’esterno di servizi interessati al trattamento di dati personali; (vii) garantire la partecipazione ai momenti formativi generali del personale incaricato o comunque interessato, come organizzati dall’Autorità;

TENUTO CONTO

dell’assetto organizzativo dell’Autorità, come risultante dal ROF;

RITENUTO

di attribuire, per una più efficiente gestione organizzativa dell’attività istituzionale in materia di protezione dei dati personali, gli specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali previsti dal Regolamento e sopra richiamati - fermi restando la responsabilità del titolare del trattamento e il ruolo del responsabile per la protezione dei dati personali - ai Dirigenti responsabili degli Uffici Affari generali amministrazione e personale, Information and communication technology, Diritti degli utenti, Vigilanza e sanzioni e Affari legali e contenzioso che maggiormente trattano dati personali, ciascuno per i rispettivi procedimenti e/o le rispettive attività di competenza;

su proposta del Segretario generale, sentito il Responsabile per la protezione dei dati personali,

DELIBERA

1. sono attribuiti, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai Dirigenti responsabili degli Uffici Affari generali amministrazione e personale, Information and communication technology, Diritti degli utenti, Vigilanza e sanzioni e Affari legali e contenzioso, in qualità di designati ciascuno per i procedimenti e/o le attività di competenza, e fermi restando la responsabilità del titolare del trattamento e il ruolo del responsabile per la protezione dei dati

personal, i seguenti compiti e funzioni in materia di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento(UE) 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016:

- a) individuare il personale incaricato degli specifici trattamenti e fornire agli stessi le necessarie istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, anche sulla base di specifiche linee guida;
 - b) adottare specifiche misure organizzative necessarie per garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento;
 - c) rendere le informative di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento;
 - d) assicurare il rispetto delle procedure di *data breach* e aggiornare il relativo registro;
 - e) segnalare al RPD le eventuali esigenze di aggiornamento del registro dei trattamenti;
 - f) fornire le necessarie istruzioni ai Responsabili dei trattamenti nel caso di affidamento all'esterno di servizi interessati al trattamento di dati personali;
 - g) garantire la partecipazione ai momenti formativi generali del personale incaricato o comunque interessato, come organizzati dall'Autorità;
2. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 24 ottobre 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)